

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 496 del 2010, proposto da: *****, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federica Zollo e Marta Stefani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elena Benucci in Firenze, via Cherubini, 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pistoia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata dalla Sig.ra ***** in data 05.09.2009, in favore del Sig. *****, emesso dalla Prefettura di Pistoia, Sportello Unico per l'Immigrazione, in data 17.03.2010 e notificato il 25.03.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Pistoia e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott.

Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i cittadini extracomunitari ***** chiedevano l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe, mediante il quale la Prefettura di Pistoia aveva negato al primo - impiegato presso la seconda come collaboratore domestico - l'accesso alla regolarizzazione disciplinata dall'art. 1-ter del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/09, e questo sul presupposto dell'esistenza, a carico del lavoratore, di una condanna penale per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter del D.Lgs. n. 286/98. Costituitisi in giudizio l'amministrazione procedente ed il Ministero dell'Interno, che concludevano per il rigetto del gravame, con ordinanza n. 296 del 20 - 21 aprile 2010 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 6 ottobre 2011.

DIRITTO

Come riferito in narrativa, il gravame ha per oggetto il diniego di regolarizzazione frapposto dalla Prefettura di Pistoia alla ricorrente ***** relativamente alla posizione dell'altro ricorrente, il lavoratore ***** , con il provvedimento in epigrafe.

Nell'udienza di discussione del 6 ottobre 2011, il difensore dei ricorrenti ha, peraltro, dato atto del sopravvenuto rilascio del titolo richiesto dai suoi assistiti, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; richiesta cui il collegio ritiene di poter accedere, ove si consideri che il rilascio incondizionato del provvedimento originariamente negato, appalesandosi pienamente soddisfattivo degli interessi fatti valere in giudizio, determina sul piano sostanziale il venir meno della res controversa.

I ricorrenti hanno altresì insistito per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del giudizio, ed, in effetti, sul piano virtuale il collegio ritiene che gli apprezzamenti già svolti in sede cautelare circa la fondatezza dell'impugnazione meritino integrale conferma: ribadito che il reato già disciplinato dall'art. 14 co. 5-ter D.Lgs. n. 286/98, nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.L. n. 89/2011, non potesse considerarsi ostativo alla regolarizzazione per le ragioni esposte nell'ordinanza n. 296/2010, cui si rinvia, la conclusione è ulteriormente avvalorata dalla sopravvenuta decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2011, che, prendendo atto della pronuncia della Corte di Giustizia UE del 28 aprile 2011, in causa C-61/11 PPU, ha infine riconosciuto l'incompatibilità comunitaria del predetto art. 14 co. 5-ter per contrarietà con la Direttiva 2008/115/CE.

Tanto premesso, la novità e controvertibilità delle questioni trattate giustificano, ad avviso del collegio, l'integrale compensazione delle spese processuali, fermo restando l'obbligo delle amministrazioni resistenti di rimborsare ai ricorrenti l'importo versato a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 co. 6-bis.1 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, a spese compensate.

Condanna le amministrazioni resistenti a rimborsare ai ricorrenti quanto versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 co. 6-bis.1 del D.P.R. n. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)